

Le istanze e dichiarazioni presentate all'ufficio Protocollo per via telematica, per essere valide, dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente normativa, ed in particolare dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD, approvato con Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Al riguardo si riportano i requisiti prescritti dall'art. 65 del CAD:

- essere sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata rilasciate da un certificatore qualificato, o essere formate previa identificazione informatica dell'autore attraverso un processo rispondente alle regole tecniche fissate da Agid e con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e la sua inequivoca riconducibilità all'autore;
- ovvero, essersi l'istante o il dichiarante identificati attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o con uno degli altri strumenti previsti (carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi);
- ovvero essere formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ovvero essere sottoscritte e presentate unitamente a copia di documento di identità del sottoscrittore;
- ovvero essere trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui agli articoli 6 e successivi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005)
- ovvero in assenza di un domicilio digitale iscritto, essere trasmesse da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal regolamento eIDAS. In questo caso la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale.

[Codice dell'amministrazione digitale](#)

[Regolamento eIDAS](#)